



Regione Toscana ODV

VERBALE

di presa d'atto della modifica e di integrazione dello Statuto di

Centro Italiano Femminile C.I.F. Regionale Toscana ODV

Il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno 2023 alle ore 18,30, si è riunito l'Ufficio di Presidenza CIF Regionale Toscana, in via Cecconi 11 Livorno in seguito alle modifiche richieste sullo statuto da parte della Regione Toscana Ufficio RUNTS. Le modifiche richieste sono state apportate da Cevot incaricato quale consulente della Regione Toscana Ufficio RUNTS.

L'ufficio di presidenza si è riunito in prima convocazione 31 gennaio ore 8,00 e in seconda convocazione 31 gennaio 2023 alle ore 18,30 con il seguente Ordine del giorno:

- Modifiche allo statuto richieste dalla Regione Toscana Ufficio RUNTS, autorizzate durante il consiglio direttivo del 16 ottobre 2022.

Presenti: Katia Orlandi, Elettra Monaldi, Gloria Luschi, Rina Caputo, Balata Lavinia, Gaducci Carlotta, Ombretta Lazzareschi.

Assenti: Carla Ravani Volpi - con delega Katia Orlandi.

In data 16 ottobre 2022 durante il consiglio CIF Regionale svoltosi ad Arezzo presso i locali della sede del CIF Comunale di Arezzo via Guido Monaco n° 48, è stato affrontato all'ordine del giorno tra gli altri argomenti, la Trasmigrazione sul registro unico del volontariato RUNTS inerente anche la struttura CIF Regionale.

In quella data il Consiglio Regionale sapendo che l'ufficio RUNTS della Regione Toscana ci richiederà alcune modifiche sullo statuto adottato in data 30 maggio 2021, come annunciato nelle riunioni organizzate da Cevot, presenti i funzionari RUNTS della Regione Toscana, incaricano l'ufficio di Presidenza a riunirsi appena sarà inviato il nuovo statuto da Cevot con le modifiche richieste, verbalizzare e provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Al fine di ridurre i tempi e poter provvedere a caricare il nuovo statuto sul Portale del RUNTS e concludere la procedura richiesta. Si conviene che riunire tutto il consiglio regionale può ritardare i tempi visto che comunque le richieste di modifica da parte della Regione Toscana Ufficio RUNTS saranno come annunciato minime.

Quindi:

1-Presa d'atto della modifica, in adeguamento al D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 Riforma del Terzo Settore, e adozione dello Statuto sociale del CIF Nazionale, registrato dal notaio dott.ssa Anna Giuffrida a Roma il 28/06/2019 N.15943 serie 1/T;

2- Presa d'atto della modifica, in adeguamento al D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 Riforma del Terzo Settore richieste dall'Ufficio RUNTS della Regione Toscana per mezzo dei consulenti Cevot.

La Presidente dà lettura dello statuto inviato da Cevot, che riporta quanto concerne il nostro livello territoriale regionale.

Appurando che le stesse risultano di piccola entità, si procede all'approvazione.

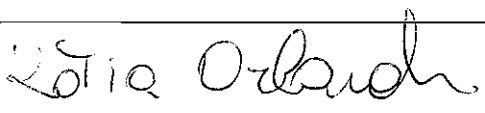
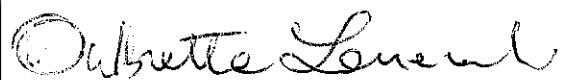
Viene approvato con voto unanime delle presenti, su mandato del consiglio regionale del 16 ottobre 2022. Presa d'atto della modifica e adozione dello statuto, determina delle integrazioni specifiche di C.I.F. Regionale Toscana ODV che ne risulta parte integrante di questo verbale.



azione
Ufficio T

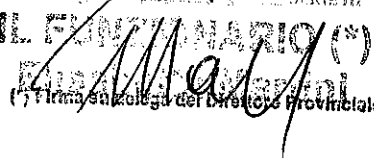
La Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente Ufficio del Registro chiarendo che in quanto ODV il medesimo è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dei commi 2 e 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. La Presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzia delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 20 giorni.

Alle ore 20,30, dopo che è stata data lettura ed è stato approvato il presente verbale, non essendovi altro da deliberare, si chiudono i lavori.

La Presidente dell'Assemblea Dr.ssa Katia Orlandi	La Segretaria Dr.ssa Ombretta Lazzereschi
	

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

20 FEB 2023

290
IL FUNZIONARIO (*)

(*) Firma sostitutiva del Direttore Provinciale

UFA



Regione Toscana ODV

ALLEGATO A :

PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA E ADOZIONE DELLO STATUTO SOCIALE ; DETERMINA DELLE INTEGRAZIONI SPECIFICHE DI C.I.F. REGIONALE TOSCANA ODV

È costituita, in forma di Organizzazione di Volontariato l'Associazione denominata Centro Italiano Femminile C.I.F. Regionale Toscana , di seguito "Associazione", associazione di donne, senza scopo di lucro, che opera in campo civile, sociale e culturale per contribuire alla costruzione di una democrazia solidale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona secondo lo spirito e i principi cristiani, la Costituzione e le leggi italiane, le norme del diritto comunitario e internazionale.

L'Associazione prende atto della modifica in adeguamento al D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 (Riforma del Terzo Settore) e accoglie in toto lo Statuto C.I. F. approvato con il Congresso straordinario del 22 Giugno 2019 registrato a Roma 3 il 28/06/2019 N.15943 serie 1/T e qui allegato .

L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, dei relativi decreti attuativi e del Codice Civile.

L'Associazione è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato SdS di Pisa n° 147 del 05/12/2017, quindi , rispettando il Codice del Terzo Settore e le norme previste all'articolo 6 dello Statuto C.I.F. , integra la propria denominazione con ODV, chiamandosi pertanto Centro Italiano Femminile C.I.F. Regionale Toscana ODV

L' Associazione ha sede legale nel comune San Giuliano Terme, Arena Metato in provincia di Pisa e ha durata illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dalla Presidenza Comunale.

L'Associazione Centro Italiano Femminile C.I.F. Regionale Toscana ODV, nel perseguire le finalità di cui agli artt. 2-3 dello Statuto C.I.F. , svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n° 53, 3 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n° 244.

Lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività *diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.



Ufficio Provinciale
Civile
Territoriale di Pisa

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di *raccolta fondi* – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

L'associazione realizza, anche nelle scuole: iniziative per avvicinare i giovani al mondo del volontariato e favorire la partecipazione al volontariato attivo; corsi, assemblee, convegni sulla cultura del dono, della solidarietà, della parità e delle pari opportunità; attività educative, ricreative e artistiche volte alla coesione sociale; laboratori culturali; attività di animazione per anziani, incontri educativi per riconoscere e valorizzare l'autonomia e le risorse dei disabili, attività di integrazione sociale; iniziative di sviluppo del benessere psico-fisico della persona.

L'associazione realizza inoltre attività di partecipazione a bandi, concorsi e ogni altra forma di attribuzione contributi, donazioni o finanziamenti da parte di enti a favore delle proprie attività istituzionali;

Stipulare ogni più opportuno atto, contratto o convenzione, anche per il finanziamento delle attività con enti pubblici e privati.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate.


Repubblica Italiana
Ministero dell'Interno
Ufficio Territoriale
di Roma



Regione Toscana ODV

**STATUTO DEL CENTRO ITALIANO FEMMINILE
Regionale Toscana ODV**

ART. 1

COSTITUZIONE

L'associazione denominata "Centro Italiano Femminile Regionale Toscana ODV", più avanti chiamata per brevità associazione, è un'organizzazione di volontariato e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, dei relativi decreti attuativi e del Codice Civile.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e per quanto non espressamente indicato si rifà allo statuto del CIF Nazionale.

L'adeguamento delle norme Statutarie alla Riforma del Terzo Settore dello statuto del CIF Nazionale avviene in conformità a quanto deliberato dal Congresso straordinario del 22 giugno 2019 e il verbale di assemblea è stato registrato a Roma il 28/06/2019 N. 15943 Serie 1/T.

L'Associazione integra la propria denominazione con ODV, chiamandosi pertanto Centro Italiano Femminile C.I.F. Regionale Toscana ODV

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

994
12-17
Direzione Pro
Ufficio Territ

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale e si impegnano a prestare la propria opera con continuità e gratuitamente secondo le finalità e nell'ambito del presente Statuto e dello Statuto e del Regolamento CIF Nazionale.

ART. 2

PRINCIPI ISPIRATORI

L'associazione è apartitica e si ispira ai seguenti principi: assenza di fini di lucro anche indiretto, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, devoluzione dell'intero patrimonio in caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'Assemblea dei soci, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

ART. 3

SEDE E ZONA DI ATTIVITÀ

L'associazione opera, nel territorio regionale della regione Toscana. Collabora inoltre con altre strutture su tutto il territorio nazionale. La sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci su tutto il territorio della Toscana.

Tutte le riunioni delle Assemblee e del Consiglio possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché deciso dai soci.

ART. 4

FINALITÀ

Il Centro Italiano Femminile Regionale Toscana ODV è un'associazione, senza scopo di lucro, che opera in campo civile, sociale e culturale per contribuire alla costruzione di una democrazia solidale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona secondo lo spirito e i principi cristiani, la Costituzione e le leggi italiane, le norme del diritto comunitario e internazionale.

L'associazione, in conformità allo Statuto del CIF Nazionale, di cui adotta i principi e il regolamento, opera prevalentemente nell'area dei servizi socio/educativi e culturali.

Associazione di Pisa
L'associazione persegue il fine di contribuire alla crescita ed allo sviluppo delle persone in ordine alla vita sociale e culturale, con particolare riferimento alla crescita dei minori e al benessere delle famiglie, degli adulti, e degli anziani.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi non associati all'Ente, di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

Lett.d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;

Lett.i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

Lett.l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Lett.r) *integrazione sociale dei migranti*;

Lett.v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;

Lett.w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n° 53, 3 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n° 244.

L'Associazione realizza: iniziative per avvicinare i giovani al mondo del volontariato e favorire la partecipazione al volontariato attivo; corsi, assemblee, convegni sulla cultura del dono, della solidarietà, della parità e delle pari opportunità; attività educative, ricreative e artistiche volte alla coesione sociale; laboratori culturali; attività di animazione per anziani, incontri educativi per riconoscere e valorizzare l'autonomia e le risorse dei disabili, attività di integrazione sociale; iniziative di sviluppo del benessere psico-fisico della persona.

Lett. z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati*

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività *diverse*

da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di *raccolta fondi* – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

L'Associazione realizza, anche nelle scuole: iniziative per avvicinare i giovani al mondo del volontariato e favorire la partecipazione al volontariato attivo; corsi, assemblee, convegni sulla cultura del dono, della solidarietà, della parità e delle pari opportunità; attività educative, ricreative e artistiche volte alla coesione sociale; laboratori culturali; attività di animazione per anziani, incontri educativi per riconoscere e valorizzare l'autonomia e le risorse dei disabili, attività di integrazione sociale; iniziative di sviluppo del benessere psico-fisico della persona.

L'associazione realizza inoltre attività di partecipazione a bandi, concorsi e ogni altra forma di attribuzione contributi, donazioni o finanziamenti da parte di enti a favore delle proprie attività istituzionali;

Stipulare ogni più opportuno atto, contratto o convenzione, anche per il finanziamento delle attività con enti pubblici e privati.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate.

ART. 5

ADERENTI

Possono far parte dell'associazione regionale aderendo ad una struttura CIF Comunale, in numero illimitato, tutti coloro che, si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

Il numero minimo di aderenti è pari a sette.

A tutti i soci devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto dell'associazione e degli eventuali regolamenti interni.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione CIF Comunale di riferimento, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante

Age
16 Pri
Term

Il Pisa
Il Pisa

socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente del CIF Comunale di riferimento. L'Adesione al CIF comunale, nelle forme previste dallo statuto comunale, determina l'automatica adesione al CIF provinciale di riferimento ed al CIF regionale.

L'appartenenza al CIF Regionale è comprovata dal possesso della carta d'adesione rilasciata dalla Presidenza nazionale e viene a cessare in seguito al mancato versamento della quota annuale di cui euro due vengono versati al CIF Regionale, o in seguito a recesso o per provvedimento motivato del Consiglio Nazionale ai sensi dell'art.66¹ dello Statuto.

Gli associati hanno il *diritto* di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Consultare i libri sociali;
- Essere informati sull'attività dell'associazione;
- Partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate preventivamente autorizzate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- Rispettare lo Statuto e il Regolamento;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal CIF Nazionale.

ART. 6

VOLONTARI

Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni di volontariato.

L'attività svolta dal personale volontario è a titolo gratuito, i volontari avranno diritto, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata preventivamente autorizzata, ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio e

¹ *Potere disciplinare*

Il Consiglio nazionale ha il potere di procedere disciplinarmente nei confronti di ciascuna Aderente che, con la propria condotta, ponga in essere comportamenti o atti che violino le norme dello Statuto o siano in contrasto con i principi, gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Le sanzioni disciplinari sono: il richiamo, la censura, la sospensione, l'espulsione.

Le sanzioni sono irrogate con provvedimento motivato garantendo il legittimo contraddittorio e il diritto di difesa.

2/9

one f

ncio Te

approvati dall'Assemblea.

E' obbligatorio assicurare i volontari soci e non soci, occasionali e non occasionali ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

I volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'Associazione sono iscritti nel Libro dei Volontari

ART. 7

COLLABORATORI

L'associazione, per soddisfare specifiche esigenze, può giovare dell'operato di collaboratori esterni.

I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori sono disciplinati da un eventuale specifico contratto, ai sensi del codice del Terzo Settore.

In ogni caso, si applica l'art. 33 del Codice del Terzo settore.

ART. 8

ORGANI

Sono organi del CIF Regionale Toscana:

- a) Assemblea regionale;
- b) Consiglio regionale;
- c) Presidente regionale.

Assemblea regionale - composizione e compiti

In conformità a quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D.lgs 117/17, l'Assemblea Regionale è Organo deliberante del CIF Regionale, ed è composta da tutte le aderenti dei CIF comunali presenti sul territorio regionale.

Essa ha il compito di:

- a) individuare le linee programmatiche e gli obiettivi dell'attività regionale annuale e quadriennale in linea con la mission;
- b) deliberare il programma annuale e quadriennale delle iniziative e delle attività;
- e) eleggere ogni quattro anni il consiglio regionale secondo il criterio di proporzionalità stabilito dal Consiglio nazionale, il tutto nel rispetto dei principi di democraticità, pari



zione

fficio T

150 opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali ai sensi dell'art. 25 comma 2 D.lgs 117/2017

f) approvare il Bilancio consuntivo e preventivo d'esercizio;

g) in ogni caso, le competenze inderogabili assembleari di cui all'art 25, comma 1 del Codice del Terzo Settore.

L'assemblea regionale in via ordinaria si riunisce una volta l'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità o un terzo delle componenti lo richieda.

Per la validità delle Assemblee in sede ordinaria, si richiede la presenza della metà più uno delle aventi diritto in prima convocazione, e di 1/3 in seconda convocazione.

In sede straordinaria, si richiede la presenza dei 2/3 degli aventi diritto, così come per la modifica e/o approvazione dello Statuto e del Regolamento e per la costituzione degli Enti o dei Gruppi specifici. Si richiede la presenza dei 3/4 degli aventi diritto per lo scioglimento dei singoli CIF.

Consiglio regionale - composizione e compiti

Il consiglio regionale, eletto nell'assemblea regionale, è composto da un numero di membri (rappresentanti degli Aderenti) eletti secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale in relazione al numero degli Aderenti ed è Organo deliberante.

Eleggere ogni quattro anni al suo interno e, in ogni tempo, in caso di vacanza per qualsivoglia motivo la Presidente, la vice-Presidente.

È convocato dalla Presidente Regionale in via ordinaria quattro volte l'anno e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o un terzo delle componenti lo richieda.

Presidente regionale

La Presidente rappresenta il CIF regionale, gli orientamenti e le istanze della propria base presso l'opinione pubblica e le istituzioni locali; convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria, e il Consiglio; ha la legale rappresentanza del CIF regionale e la firma sociale nei confronti dei terzi; nella sua qualità essa può riscuotere somme e rilasciare quietanze e conferire mandato per agire o resistere in giudizio.

La Presidente nomina la Tesoriera su una terna di nominativi proposti in assemblea e la Segretaria; se Tesoriera e Segretaria non sono membri eletti nel consiglio, partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

La Tesoriera collabora con la Presidenza per tutto ciò che riguarda l'aspetto economico, amministrativo e fiscale dell'attività dell'Associazione.



Province of Ontario

Ministry of Education

La Segretaria collabora con la Presidenza per l'aspetto organizzativo, cura la regolare convocazione degli organi collegiali e la redazione dei relativi verbali.

Art. 9 -

CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali si identificano nella Presidente, nella Vicepresidente, nelle Consiglieri, nella Tesoriera e nella Segretaria.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione. Le cariche hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate solo per un ulteriore quadriennio (Statuto del CIF Nazionale – art 51 SEZIONE VII)

Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del medesimo.

ART. 10

AUTONOMIA E MEZZI FINANZIARI

L'associazione

- a) gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa e contabile ;
- b) può essere titolare di beni, mobili e immobili ;
- c) può essere parte di qualunque rapporto giuridico, attivo e passivo, con i terzi;
- d) stabilisce i modi per lo svolgimento della propria azione e predispone i mezzi per l'attuazione degli scopi istituzionali;
- e) può agire, intervenire o resistere in giudizio innanzi ad ogni autorità civile penale o amministrativa a tutela del CIF o degli interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dal CIF, e intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eventuali sue modifiche.

Ciascun CIF, nello svolgimento della propria attività attuata attraverso i rispettivi organi, non impegna in alcun modo, sul piano giuridico, amministrativo o finanziario gli altri CIF, maggiore o minore che sia il loro ambito di incidenza territoriale.

Entrate ed altri mezzi finanziari

L'associazione trae, nelle forme giuridiche consentite, i mezzi occorrenti alla propria attività da:

- contributi pubblici locali, nazionali ed internazionali ;

- erogazioni liberali e contributi privati;
- contributi a titolo di concorso nelle spese per servizi resi;
- da finanziamenti per servizi resi;
- da proventi derivanti da attività da esso gestite ;
- donazioni, legati, eredità ;
- entrate derivanti da attività di cui all'art. 6 e 7 del codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata, sovvenzione o emolumento compatibile con le finalità e gli obiettivi istituzionali del Centro Italiano Femminile.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Divieto di distribuzione ed obbligo di reinvestimento

È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 11

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'associazione si scioglie con assemblea straordinaria formalmente convocata, e su delibera del consiglio in cui sono indicate le cause dello scioglimento.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

Agenz
zione Prov
Ufficio Terric

ART. 12

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle seguenti fonti:

- Statuto CIF Nazionale
- Regolamento CIF Nazionale
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
- Codice civile e leggi speciali in materia

Kotia Orbach . Oreste Lombardi

